



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 11-03-2026

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE 2025 PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno undici del mese di marzo alle ore 19:30, Seduta in Videoconferenza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------|------------|
| Avv. ROTONI MARCO | Presente | Favorevole | VIOZZI DANILO | Presente | Favorevole |
| BASSETTI SIMONE | Presente | Favorevole | DI BIAGIO ROBERTO | Assente | |
| ANTOGNOZZI GIOVANNI | Presente | Favorevole | FRINCONI MARIA RITA | Assente | |
| ROSSI EDOARDO | Presente | Favorevole | PAOLETTI ROMINA | Presente | Favorevole |
| FROLLA' ELIA JAMAL | Presente in videoconferenza | Favorevole | DI FLAVIO LUIGINO | Presente | Favorevole |
| MERCURI ALESSANDRO | Presente in videoconferenza | Favorevole | | | |

Assegnati n.11 - in carica n. 11 - Presenti n. 9 - Assenti n. 2.

Risultano presenti ed assenti gli Assessori Esterni:

| | | |
|----------------------------|-------------------|---|
| MINNETTI GIANFRANCO | Assessore esterno | P |
| BELLEGGIA DANIELA | Assessore esterno | P |

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO COMUNALE DR. LAURENZI FABIO.

Assume la presidenza il Signor VIOZZI DANILO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

La seduta prosegue con la trattazione del punto all'ordine del giorno e si svolge da remoto in modalità mista ed in videoconferenza, utilizzando la piattaforma telematica meet.jit.si, con le modalità e nel rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21 ottobre 2023 ad oggetto " Modifica al vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle sedute consiliari da remoto", esecutiva ai sensi di legge.

Relazione l'Assessore Minnetti Gianfranco.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21 ottobre 2023 ad oggetto " Modifica al vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle sedute consiliari da remoto", esecutiva ai sensi di legge;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai nove (09) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **Di dichiarare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 41/1990;

2. **Di approvare** per l'anno 2026 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come elaborate mediante il prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della citata legge, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. **Di dare atto** che l'approvazione delle aliquote IMU 2026, di cui al punto precedente, rappresenta una conferma delle aliquote IMU 2025 di cui alla DCC 7 del 08/02/2025;

4. **Di confermare**, altresì, per l'anno 2026 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota relativa;

5. **Di precisare** che il Comune di Servigliano è compreso nell'elenco allegato alla Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di Servigliano sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale unica;

6. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, riconfermata dall'art. 1 co. 747 L. 160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

7. **Di dare atto** che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2026;

8. **Di provvedere**, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, alla trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU 2026 nell'area riservata del Portale del federalismo fiscale MEF-Dipartimento delle Finanze. Le aliquote e le eventuali esenzioni contenute nel Prospetto 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

9. **Di considerare** la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 267/2000.

Quindi con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dai nove (09) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dell'approvazione degli atti di programmazione propeedeutici all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*.

La disciplina inerente la suddetta imposta è contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirli fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

In relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l' "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della L. 160/2019" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.».
- l'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio".
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.».
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e più precisamente prevede che: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

RICHIAMATO, da ultimo, il Decreto MEF 6 novembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 263 del 12 novembre 2025) rubricato "Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle

quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160' relativo all'aggiornamento della differenziazione delle aliquote IMU 2026 (prevedendo l'accesso al prospetto sul portale federalismo dal 12/11/2025).

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025 con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali al 28 febbraio 2026 (G.U. n. 302 del 31.12.2025).

TUTTO CIO PREMESSO.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento di contabilità;

Visto che il parere del Revisore contabile non è necessario in quanto trattasi di conferma aliquote anno precedente approvate con deliberazione consiglio comunale n. 3 del 02/03/2024, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 41/1990;
2. Di approvare per l'anno 2026 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come elaborate mediante il prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della citata legge, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l'approvazione delle aliquote IMU 2026, di cui al punto precedente, rappresenta una conferma delle aliquote IMU 2025 di cui alla DCC 7 del 08/02/2025;
4. Di confermare, altresì, per l'anno 2026 la detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione si applica a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota relativa;

5. Di precisare che il Comune di Servigliano è compreso nell'elenco allegato alla Circolare Ministeriale (MEF) n.9/1993 e pertanto, i terreni agricoli situati nel Comune di Servigliano sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale unica;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, riconfermata dall'art. 1 co. 747 L. 160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di dichiarazione IMU.

7. Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2026;

8. Di provvedere, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, alla trasmissione del Prospetto delle aliquote IMU 2026 nell'area riservata del Portale del federalismo fiscale MEF-Dipartimento delle Finanze. Le aliquote e le eventuali esenzioni contenute nel Prospetto 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

9. Di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 267/2000.

Inoltre, in relazione alla urgenza di provvedere,

PROPONE DI DICHIARARE

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 134, co. 4 D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE 2025 PER L'ANNO 2026.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 11-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rossi Daniela



Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 11-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rossi Daniela



Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to VIOZZI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. LAURENZI FABIO

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 19-03-2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 19-03-26

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DR. LAURENZI FABIO

- È divenuta esecutiva il giorno 11-03-26:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 12-03-26

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to DR. LAURENZI FABIO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 20-03-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DR. LAURENZI FABIO
